

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4704 del 25/11/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GRABO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO VIA O.ROMERO, 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA FLESSOGRAFICA SU FILM PLASTICI IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO VIA O.ROMERO, 11
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4856 del 25/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GRABO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO VIA O.ROMERO, 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA FLESSOGRAFICA SU FILM PLASTICI IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO VIA O.ROMERO, 11

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di CORIANO in data 25/02/2016 - assunta al PG di ARPAE con il n. 1235 del 25/02/2016 e successive integrazioni (pratica ARPAE n.8509), dalla Ditta GRABO SRL (C.F./P.IVA 001419740400), avente sede legale in CORIANO – VIA O. ROMERO, 11 e impianto in CORIANO – VIA O. ROMERO, 11, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **stampa flessografica su film plastici**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *Modifica sostanziale*

RICHIAMATA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 14/06/2016 PGRN 4157;

DATO ATTO che il Comune di CORIANO non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta GRABO SRL, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in capo alla **Ditta GRABO SRL** avente sede legale in Comune di CORIANO, Via O. ROMERO, 11 (C.F./P.IVA001419740400) per l'esercizio dell'attività di *stampa flessografica su film plastici* nell'impianto sito in **Comune di CORIANO, Via O. ROMERO, 11** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;**

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di CORIANO, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi

dell'art.40 del D.Lgs n.97/2016 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Il presente atto sostituisce i contenuti e le prescrizioni del precedente Provvedimento n. 61 del 11/04/2011 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La società svolge attività di stampa flessografica su film plastici (produzione di palloncini personalizzati);

Le operazioni effettuate nello stabilimento consistono in metallizzazione su fogli di polietilene, accoppiamento dei fogli di polietilene, essiccazione, stampa flessografica con trattamento a corona, saldatura;

La società dichiara che la saldatura viene effettuata per la produzione di stampi in alluminio e che non viene utilizzato filo in acciaio inox;

Nello stabilimento è presente un impianto termico (caldaia a metano) ad uso industriale (a servizio del forno di essiccazione) di potenzialità inferiore a 3 MW (544 kW), Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). E' altresì tenuto al rispetto dei limiti di cui alla DGR 1498/2011 punto F comma 17 (essiccazione). Resta fermo che l'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica dello stesso;

La modifica consiste nell'introduzione di una nuova stampante flessografica con relativo trattamento a corona **E15** che verrà convogliata nel già autorizzato impianto di post combustione termico, inoltre verranno installati tre aspiratori di vapori provenienti dai fusti degli inchiostri collegati alle stampanti e alla lavatrice, le emissioni saranno denominate **E13,E14,E16**;

I quantitativi di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, dichiarati dalla società, saranno i seguenti: film plastico 480 t/anno, inchiostri 58 t/anno, solventi 24 t/anno, colla 45 t/anno, per una produzione complessiva di prodotti finiti di circa 580 t/anno;

La società dichiara di non utilizzare sostanze o miscele alle quali a causa del loro tenore di C.O.V sono classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni, o tossici per la riproduzione sono state assegnate o sulle quali devono essere opposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, e quelli contenenti COV alogenati etichettati con indicazioni di pericolo H341 o H351, allegando le relative schede di sicurezza;

La società dichiara **di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs 152/06, in particolare al punto n.8 lettera-a (stampa) della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/06 (stampa flessografica con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 t/anno).**

La società ha allegato il Piano di gestione dei solventi evidenziando il rispetto dei valori limite di emissione di cui al punto 3.1 della tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte quinta del **D.Lgs 152/06** espresso sia come Emissioni convogliate ed emissioni diffuse, sia come Emissione totale secondo la procedura indicata nella parte IV dell'allegato III alla parte quinta del Decreto;

La società dichiara un consumo massimo teorico di solventi di 395 t/anno calcolato sulla base della capacità nominale di 1800 Kg/giorno e riferita a 220 giorni/anno, ed un'emissione totale annua di solventi pari a 24,2155 tCOV.

PRESCRIZIONI:

E2 – ACCOPPIAMENTO

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 2.300 Nm³/h.

Temperatura: 20 °C

Durata: 12 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 6,6 metri

Sezione: 0,042 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER: rinvenibili al punto 4.5.26.

Inquinanti	Valori limite di emissione
COV (espressi come carbonio organico totale)	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E2 controlli del rispetto dei limiti a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E3 – METALLIZZAZIONE

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 100 Nm³/h.

Temperatura: 20 °C

Durata: 10 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 6,6 metri

Sezione: 0,015 m²

Si prescrivono i seguenti limiti per gli inquinanti emessi:

Inquinanti	Valori limite di emissione
COV (espressi come carbonio organico totale)	20 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E2 controlli del rispetto dei limiti a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E8 – SALDATURA

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 900 Nm³/h.

Temperatura: 20 °C

Durata: 1 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 6,6 metri

Sezione: 0,018 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. Emilia Romagna n.2236/2009 e ss.mm.ii. allegato 4 punto 4.29 – “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

E9 – STAMPA FLESSO-GRAFICA

Impianto d'abbattimento: Combustore termico rigenerativo

Combustibile utilizzato: Metano

Potenzialità: 0,544 MW

Temperatura: 800 °C

Tempo di permanenza dei fumi alla t. di ossidazione (800°C) > 0,6 sec.

Portata: 16.500 Nm³/h
Durata: 15 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 6,6 metri
Sezione: 0,5 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.5.51 del CRIAER:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
COV (espressi come carbonio organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E9 controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Il post combustore dovrà essere dotato di misuratori e registratori *in continuo* della temperatura nella camera di combustione per il rilevamento della temperatura media in camera.

E10 – TRATTAMENTO CORONA 1

Impianto d'abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata: 1.080 Nm³/h.
Temperatura: 35 °C
Durata: 5 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 6,6 metri
Sezione: 0,030 m²

E11 – TRATTAMENTO CORONA 2

Impianto d'abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata: 750 Nm³/h.
Temperatura: 35 °C
Durata: 5 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 6,6 metri
Sezione: 0,030 m²

E12 – TRATTAMENTO CORONA 3

Impianto d'abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata: 1.080 Nm³/h.
Temperatura: 35 °C
Durata: 15 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 6,6 metri
Sezione: 0,030 m²

E15 – TRATTAMENTO CORONA 4

Impianto d'abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata: 1.080 Nm³/h.
Temperatura: 35 °C

Durata: 15 ore/giorno
 Frequenza: 220 giorni/anno
 Altezza: 6,6 metri
 Sezione: 0,030 m²

Per le emissioni E10, E11, E12, E15 l'inquinante emesso e relativo limite è rinvenibile al punto 4.5.25 del CRIAER "Trattamento a "corona" di film plastici a base di polietilene e polipropilene nella produzione di imballaggi flessibili".

Inquinanti	Valori limite di emissione
Ozono	1 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni E10, E11, E12, E15 controlli del rispetto del limite a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Emissioni nuove da autorizzare

E13 – VAPORI INCHIOSTRI

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 7.600 Nm³/h.

Temperatura: 20 °C

Durata: 15 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 6,6 metri

Sezione: 0,130 m²

E14 – VAPORI INCHIOSTRI

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 12.000 Nm³/h.

Temperatura: 20 °C

Durata: 10 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 6,6 metri

Sezione: 0,160 m²

E16 – VAPORI INCHIOSTRI

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 7.600 Nm³/h.

Temperatura: 20 °C

Durata: 15 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 6,6 metri

Sezione: 0,130 m²

Inquinante emesso e relativo limite CRIAER: rinvenibile al punto 4.4.4 "Applicazione/Essidazione inchiostri nella stampa flessografica".

Inquinanti	Valori limite di emissione
------------	----------------------------

COV (espressi come carbonio organico totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E13 controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Altre prescrizioni

- a) Il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio degli impianti almeno 15 giorni prima all'Arpae; la messa a regime degli impianti dovrà essere completata nei 30 giorni successivi;
- b) Il gestore provvederà ad effettuare **3 controlli** delle emissioni dei nuovi impianti **E13-E14-E15-E16** a partire dalla data di messa a regime degli stessi in un periodo di **10 giorni**.
- c) Entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l'impresa è tenuta a trasmettere tramite Pec all'Arpae di Rimini i controlli alle emissioni dei punti di emissione;
- d) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'Esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.
- f) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- g) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- h) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da

ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- l) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.
- m) L'Azienda dovrà elaborare il Piano Gestione Solventi (PSG) di cui all'allegato III alla parte quinta del Codice dell'ambiente con periodicità annuale indicando la scelta adottata per la verifica del rispetto dei limiti di emissione.
- n) Il consumo massimo teorico di solventi è individuato in 395 t/anno calcolato sulla base della capacità nominale di 1800 Kg/giorno e riferita a 220 giorni/anno ed una conseguente emissione totale annua di solventi pari a 24,2155 tCOV.
- o) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.


Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 – UNI EN 13284-1
Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	UNI 10169
Determinazione della concentrazione delle polveri totali	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio	UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione degli ossidi di azoto (NOX)	ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000 UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)	UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg/m ³)	UNI EN 13526
Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici	UNI EN 13649
Ozono (O ₃)	OSHA ID 214/09 UNI EN 14625 o altro metodo da concordarsi con ARPAE.

- LEGENDA**
- E 2 Accoppiamento
 - E 3 Metallizzatore
 - E 4 Caldaia
 - E 8 Saldatura
 - E 9 Post combustore
 - E 10 Trattamento "CORONA 1"
 - E 11 Trattamento "CORONA 2"
 - E 12 Trattamento "CORONA 3"
 - E 13 Vapori inchiostrati
 - E 14 Vapori inchiostrati
 - E 15 Trattamento "CORONA 4"
 - E 16 Vapori inchiostrati



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.